



PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

**AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA AI SENSI DEGLI
ARTT. 14 E 14 BIS D.LGS. N. 150/2009 E SS.MM.II..**

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI:

- l'art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 4 che elenca le competenze dell'O.I.V.;
- la delibera ANAC (ex CIVIT) n. 12 del 27 febbraio 2013, che individua i requisiti, le condizioni e le cause ostative alla nomina di membro O.I.V. nonché il relativo procedimento;
- il d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, che trasferisce le funzioni dell'ANAC in materia di misurazione e valutazione della performance al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105 recante il Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni;
- il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020, che, abrogando il decreto ministeriale del 2 dicembre 2016, istituisce e disciplina l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, ai sensi dell'art. 14 *bis* del D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. e dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 31 gennaio 2011, avente ad oggetto "*Art. 14 D. Lgs. n. 150/2009. Istituzione dell'organismo indipendente di valutazione*";
- la deliberazione n. 321 del 13.12.2013, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Regolamento Stralcio di organizzazione degli uffici e dei servizi per la disciplina relativa alla misurazione, valutazione e valorizzazione della performance e del merito;
- la deliberazione n. 18 del 12 giugno 2019, assunta con i poteri della Giunta Comunale, con cui il Commissario Straordinario ha adottato il nuovo "*Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.). Approvazione*", prevedendo la costituzione dell'O.I.V. in forma monocratica;

PRESO ATTO che:



PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

- l'incarico del titolare dell'Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica del Comune di Andria, nominato con decreto commissariale n. 859 del 19.09.2019, prevedeva la cessazione dello stesso allo scadere del triennio dalla data di insediamento, avvenuto il 24.10.2019;

- con decreto sindacale n. 1023 del 21.10.2022 si è stabilito di prorogare per giorni 45 e, comunque, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura comparativa di nomina del nuovo OIV, l'incarico suddetto, onde consentire lo svolgimento di tutte le funzioni di competenza dell'Organismo medesimo, così come normativamente disciplinate;

RENDE NOTO

che il Comune di Andria intende procedere alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., in forma monocratica, previo espletamento di una procedura selettiva pubblica comparativa tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo quanto disciplinato nel presente Avviso.

Art. 1 - Requisiti di partecipazione

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.M. del 6 agosto 2020, alla procedura comparativa di cui trattasi potranno partecipare esclusivamente i soggetti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, risultino iscritti da almeno sei mesi all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione pubblica.
2. In particolare, ai sensi dell'art. 7, c. 6, del citato Decreto, per l'incarico in questione è richiesta **l'iscrizione nell'Elenco Nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance nelle fasce professionali 2 e 3 di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) e c), in quanto trattasi di amministrazione con più di cinquanta dipendenti e fino a mille.**
3. Per essere ammessi alla procedura gli aspiranti candidati dovranno, inoltre, possedere, alla data di scadenza dell'avviso, pena esclusione, i seguenti requisiti:

a) requisiti generali:

1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. godere dei diritti civili e politici.

b) requisiti di competenza ed esperienza:

1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel *risk management*.



PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

c) requisiti di integrità:

1. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
2. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
4. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
5. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato.

Le cause di esclusione di cui ai punti da 1 a 4 della presente lettera operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvo il caso dell'estinzione del reato.

Art. 2 - Caratteristiche del rapporto

1. Secondo quanto disposto all'art. 8 del D.M. del 6 agosto 2020, ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale ed in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di **quattro**.
2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni detto limite è pari a **due**.

Art. 3 - Cause di conflitto di interesse, incompatibilità ed inconfiribilità e divieto di assunzione dell'incarico

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D. Lgs n. 150/2009 come modificato dal D. Lgs. 74/2017, il componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione non può essere nominato tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
2. Non possono essere nominati, inoltre, associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il



PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

candidato dal rapporto economico, prevedendo l'erogazione del corrispettivo ad una società per l'attività prestata dal singolo.

3. Non può, altresì, essere nominato componente dell'OIV il soggetto che versi in una delle condizioni seguenti:

- a) non possieda i requisiti di integrità richiesti dall'art. 2, comma 1, lett. c, nn. da 1 a 4, D.M. 6 agosto 2020;
- b) sia stato motivatamente rimosso da altro incarico di componente di OIV prima della scadenza del mandato;
- c) abbia svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'Amministrazione comunale nel triennio precedente la presentazione della domanda;
- d) sia Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza presso il Comune di Andria;
- e) si trovi, nei confronti del Comune di Andria, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- f) abbia riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- g) sia magistrato o avvocato dello Stato che svolga le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale di appartenenza del Comune di Andria;
- h) abbia svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Comune di Andria;
- i) abbia un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i dirigenti del Comune di Andria o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo, nonché con dirigenti o membri dei Consigli di Amministrazione delle Società partecipate del Comune di Andria;
- l) sia Revisore dei Conti presso il Comune di Andria;
- m) appartenga ad Amministrazioni nelle quali soggetti appartenenti al Comune di Andria svolgano, a loro volta, funzioni di componente di omologo Organismo di Valutazione;
- n) incorra nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti dall'art. 236 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- o) incorra nelle ulteriori ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

4. Il candidato dovrà attestare di non incorrere in alcuna delle circostanze indicate ai commi 1, 2, 3 del presente articolo mediante la compilazione e sottoscrizione del MODULO allegato 2) al presente avviso.

Art. 4 - Durata dell'incarico

1. L'Organismo nominato in forma monocratica in esito alla presente procedura avrà durata di **anni tre**, decorrenti dalla data dell'insediamento, previa nomina conferita con decreto del Sindaco; non potrà essere prorogato ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura selettiva pubblica, ai sensi dell'art. 14 *bis* del D. Lgs. n. 15/2009 e ss.mm.ii., fermo restando l'obbligo del Titolare di procedere tempestivamente al rinnovo della propria iscrizione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, c.1, lett. c) e 7, c. 2, D.M. 06/08/2020. **Il soggetto selezionato e nominato dal Sindaco dovrà, a pena di decadenza, assumere l'incarico entro la data fissata dall'Amministrazione, che sarà comunicata contestualmente alla nomina.**

2. L'incarico cessa anticipatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 06.08.2020 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco medesimo.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013 nonché delle previsioni di cui al Codice Disciplinare e al Codice di Comportamento Integrativo dei dipendenti del Comune di Andria, al Titolare dell'OIV si estendono,



PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti per i dipendenti del Comune di Andria.

Art. 5 - Compenso annuo

1. Il corrispettivo annuo previsto per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente incarico è pari a **€ 12.000,00**, oltre IVA, CAP, oneri ed accessori, ove dovuti, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute, le quali dovranno essere indicate in modo analitico e attestate con idonea documentazione fiscale (c.d. rimborso piè di lista).

2. Il suddetto compenso, calcolato al lordo di ogni ritenuta previdenziale, assistenziale e fiscale, ha natura omnicomprensiva e rimane fisso per tutta la durata dell'incarico.

Art. 6 - Termini e modalità di presentazione della candidatura

1. Gli interessati alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica del Comune di Andria dovranno presentare apposita domanda in carta semplice **entro il termine perentorio del giorno 30 novembre 2022**, utilizzando il MODULO di manifestazione di interesse, allegato 1) al presente avviso, che andrà debitamente compilato in tutte le sue parti, firmato e datato, a pena di esclusione. Il modulo costituisce parte integrante del presente avviso.

2. Le domande dovranno pervenire entro il termine sopraindicato mediante le seguenti modalità:

➤ **tramite l'utenza personale di Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato** (ex art. 65 D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale), che garantisce anche l'identificazione dello stesso, esclusivamente all'indirizzo: **protocollo@cert.comune.andria.bt.it** avendo cura di inviare la scansione della domanda, del documento di identità in corso di validità e di tutta la documentazione richiesta, firmati olograficamente o, in alternativa, la domanda, il documento di identità in corso di validità e tutta la documentazione richiesta, in formato pdf, firmati digitalmente. L'oggetto della PEC dovrà recare la dicitura "*Procedura di selezione per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in forma monocratica*". L'Amministrazione, è autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, la PEC con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell'istante (candidato);

➤ **tramite raccomandata A.R.** indirizzata al Comune di Andria - Servizio Protocollo Generale - Piazza Umberto I - CAP 76123. La busta contenente la domanda di partecipazione alla procedura selettiva pubblica deve riportare sulla facciata in cui è scritto l'indirizzo l'indicazione "*Procedura di selezione per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in forma monocratica*", avendo cura di allegare la copia del documento di identità in corso di validità e di tutta la documentazione richiesta, debitamente datati e sottoscritti. Sono considerate prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata postale A.R. entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante. Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano al Comune oltre il secondo giorno lavorativo dalla data di scadenza del termine stabilito e quindi oltre il giorno **2 dicembre 2022**.

➤ **a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Andria**, sito in Piazza Umberto I - 76123 Andria (BT), (orari: dalle ore 9,00 alle 12,30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15,30 alle 17,30 il martedì e giovedì).



PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

La domanda va consegnata in busta chiusa e deve riportare la seguente dicitura “*Procedura di selezione per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in forma monocratica*”.

3. Non saranno prese in considerazione le domande spedite da caselle di posta non certificata o da caselle di posta certificata non intestate al candidato. In tali ipotesi la domanda DOVRA’ ESSERE RIPRESENTATA O INTEGRATA ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA PREVISTO DAL PRESENTE AVVISO A PENA DI ESCLUSIONE. Non saranno prese in considerazione domande presentate con qualsiasi altro mezzo diverso da quelli specificamente sopra indicati, che, pertanto, saranno considerate come non acquisibili.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di erronea o mancata o ritardata trasmissione della domanda di partecipazione al concorso, dipendente da disguidi telematici non imputabili all’Amministrazione stessa.

4. Nella domanda di candidatura, debitamente sottoscritta (a pena di inammissibilità della stessa), il candidato dovrà attestare, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., le proprie generalità complete, i propri recapiti, il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente avviso, nonché l’espresso consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità della procedura, ai sensi del GDPR 2016/679.

Il candidato dovrà, inoltre, indicare un indirizzo PEC al quale saranno indirizzate tutte le comunicazioni dell’Ente inerenti la presente procedura di selezione comparativa.

Il candidato dovrà altresì:

- indicare la Fascia professionale di appartenenza nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV;
- dichiarare di impegnarsi ad osservare, in caso di nomina, le regole di condotta previste dal codice di comportamento in vigore per i dipendenti e collaboratori del Comune di Andria;
- indicare l’eventuale appartenenza ad altri OIV;
- dichiarare di essere immediatamente disponibile, qualora selezionato, all’assunzione dell’incarico.

5. Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione:

- a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, datato e sottoscritto;
- b) *curriculum vitae* in formato europeo, datato e sottoscritto, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, da cui risultino le esperienze e i titoli che ritiene significativi in relazione al ruolo da svolgere;
- c) relazione di accompagnamento al *curriculum*, anch’essa debitamente datata e sottoscritta, che illustri le esperienze pregresse ritenute significative in relazione al ruolo da assumere, con specifica indicazione delle eventuali attività svolte quale Componente OIV;
- d) dichiarazione sull’insussistenza di cause di conflitto di interesse, incompatibilità e inconferibilità e divieto di assunzione dell’incarico, datata e sottoscritta, utilizzando il MODULO allegato 2) al presente avviso.

6. Il presente avviso non vincola in alcun modo l’amministrazione comunale che, a suo insindacabile giudizio, può anche decidere di non procedere all’affidamento dell’incarico nel caso in cui nessuno dei candidati sia stato valutato idoneo al medesimo incarico.

7. L’inoltro della domanda si intende quale accettazione delle condizioni previste nel presente avviso.

8. Ai sensi del GDPR 2016/679 e come specificato all’art. 9 del presente avviso, i dati forniti dagli interessati sono raccolti presso l’Ufficio della Segreteria Generale per le sole finalità connesse all’espletamento della



PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

presente procedura di selezione e, successivamente all'incarico conferito, saranno trattati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto instaurato con l'Ente mediante supporto sia cartaceo che informatico.

9. Il Comune di Andria, ai sensi dell'art. 12 del presente avviso, si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, il presente avviso per giustificati motivi.

Art. 7 - Cause di esclusione

1. L'ammissione avverrà con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti.

2. Non saranno prese in considerazione, comportando l'automatica esclusione:

- a) le domande spedite o presentate oltre il termine perentorio indicato all'art.6 del presente avviso;
- b) le domande inviate con modalità differenti rispetto a quelle indicate all'art. 6 del presente avviso ;
- c) le domande prive della firma autografa o digitale;
- d) le domande prive degli allegati debitamente datati e sottoscritti (con firma olografa o digitale).

Art. 8 - Processo selettivo e nomina

1. Le domande pervenute nel termine previsto dal presente avviso saranno esaminate, ai soli fini dell'accertamento della completezza della documentazione e della sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione alla presente selezione, a cura della Segreteria Generale e successivamente trasmesse al Sindaco.

2. Il Sindaco procederà, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 6 agosto 2020, in modo insindacabile a nominare il Titolare dell'OIV monocratico, mediante valutazione dei *curricula* e delle relazioni pervenute, dando preferenza alla specifica competenza maturata nelle Pubbliche Amministrazioni e tenendo conto del possesso di ulteriori titoli strettamente correlati alle funzioni da svolgere.

In caso di nomina e fatti salvi i poteri di controllo e verifica in capo al Dipartimento della Funzione Pubblica di cui al D.M. 6 agosto 2020, il Comune di Andria si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati ovvero l'assenza di impedimenti di cui al presente avviso.

3. Sarà facoltà del Sindaco, qualora ne ravvisi l'opportunità, invitare a colloquio i candidati ritenuti potenzialmente più idonei all'incarico da ricoprire.

In tal caso data, ora e luogo del colloquio saranno comunicati ai candidati mediante apposita comunicazione inviata all'indirizzo PEC indicato in sede di domanda di partecipazione, con preavviso di almeno **due** giorni lavorativi.

Completate le suddette operazioni ed individuato il candidato ritenuto maggiormente idoneo all'incarico da ricoprire, il Sindaco disporrà la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica con apposito decreto.

4. La procedura non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito o per titoli, né all'attribuzione di alcun punteggio.

Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale che, a suo insindacabile giudizio, può anche decidere di non procedere all'affidamento dell'incarico, nel caso in cui nessuno dei candidati sia stato valutato idoneo.



PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Art.9 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del GDPR 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e custoditi presso l'Ufficio della Segreteria Generale, per le finalità di gestione della procedura di selezione di cui al presente avviso e per le finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con l'Ente.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli di ammissione, e tali dati potranno essere comunicati all'esterno unicamente per gli adempimenti di legge. L'interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Art. 10 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Segretario Generale del Comune di Andria dott.ssa Rosa Arrivabene.

Art. 11 - Informazioni di carattere generale

Eventuali informazioni afferenti al presente avviso, potranno essere richieste direttamente all'Ufficio di Segreteria Generale, al numero di seguito indicato: 0883/290316 – Sig.ra Rosanna Maldera.

Art. 12 - Pubblicazioni e informazioni sul procedimento

1. Il presente avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul Portale delle Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica e sul sito istituzionale del Comune di Andria, nella Sezione "*Bandi di Selezione*" dell'Albo Pretorio *on line*, nonché nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*" – Sottosezione di I livello "*Bandi di Concorso*".
2. Il decreto sindacale di nomina del Titolare OIV, quale esito della procedura selettiva pubblica, sarà pubblicato sul portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica e sul sito istituzionale del Comune nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*" – Sottosezione di I livello "*Bandi di Concorso*", nonché nella Sottosezione di I livello "*Personale*" – Sottosezione di II livello "*OIV*".

Art. 13 - Norme Finali

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, sospendere, modificare o revocare, in tutto o in parte, il presente avviso per giustificati motivi.
2. In caso di decadenza, recesso o risoluzione del contratto, il Comune di Andria si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di interpellare altri candidati fra quelli in possesso dei titoli richiesti, conferendo un nuovo incarico alle medesime condizioni risultanti dall'incarico originario, tenuto conto del periodo residuo rispetto alla durata dell'incarico originario.
3. Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà, in base a sopravvenute disposizioni normative o secondo proprie valutazioni, di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso prima dello svolgimento della procedura comparativa, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta.



PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

4. La procedura di cui al presente avviso non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria; la presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo il Comune.
5. Ai sensi del GDPR 2016/679, il Comune utilizzerà i dati forniti dai concorrenti ai soli fini istituzionali e nell'ambito delle attività previste dalla normativa sui contratti pubblici.

Andria, 16/11/2022

Il Segretario Generale
dott.ssa Rosa Arrivabene
(firmato digitalmente)